

N. R.G. 3444/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3444/2024** e promossa da:

**M. P.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. E. B., elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in ...

ATTORE

contro

**A. P.** (C.F. ...)

CONVENUTA CONTUMACE

**ASSICURAZIONE SA** (P.I. ...), con il patrocinio dell'avv. S. C., elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in ...

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 08.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

**l'Attore:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

- accertare la responsabilità di A. P. nella causazione del sinistro per cui è causa;*
- per l'effetto condannare A. P. e Assicurazione SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione e degli scritti ulteriori difensivi in atti,*



*nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.*

*- con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria”.*

**La convenuta:** *“Voglia la S.V. Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

*- In via istruttoria, si opus sit, chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate e non ammesse;*

*1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare M. P. esclusivo responsabile del sinistro;*

*2) per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 20.11.2024, M. P. citava in giudizio presso il Tribunale di Pescara A. P. e la Assicurazione SA, chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva del veicolo tipo ..., targato ..., condotto dalla proprietaria A. P. e assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Assicurazione SA, nel sinistro da lui subito in data 27.11.2020, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni a lui cagionati.
2. A sostegno delle richieste formulate assumeva che in data 27.11.2020, alle ore 12.15 circa, nel percorrere la pista ciclabile di Via ... in direzione ..., giunto all'intersezione con Via ..., mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in sella alla propria bicicletta, veniva investito dall'autovettura di proprietà e condotta dalla convenuta.
3. In conseguenza del sinistro, assumeva di aver subito la frattura della tibia e del perone, oltre a contusioni varie. Tali lesioni le avevano causato un periodo di invalidità temporanea di 217 giorni, di cui 8 al 100%, 60 al 75%, 40 al 50% e 109 al 25%, con postumi permanenti non inferiori al 9%. Richiedeva un aumento del risarcimento, a titolo di personalizzazione in misura non inferiore al 50% del risarcimento standard, previsto per il danno biologico permanente e, considerato che l'illecito civile integrava gli estremi del reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p., il risarcimento del danno morale in misura non inferiore al 50% del cumulo dei risarcimenti spettanti per l'invalidità temporanea e per quella permanente. Importo maggiorato delle spese mediche, pari ad € 398,02 e delle spese legali stragiudiziali.
4. In data 20.01.2025 si costituiva in giudizio Assicurazione SA, chiedendo il rigetto della domanda attorea, essendo l'attore l'esclusivo responsabile del sinistro.
5. Nello specifico eccepiva che, subito dopo l'occorso, giungeva sul posto la Polizia Municipale di ..., la quale, dopo aver effettuato i rilievi, redigeva relazione dell'incidente stradale e sanzionava l'attore che, immettendosi nel flusso della circolazione, non aveva dato precedenza agli altri veicoli, violando così quanto disposto dall'art. 154, comma 3 c.d.s.



6. All'udienza del 16.4.2025, dichiarata la contumacia della convenuta Anna Perrucci, verificato che era stata allegata dalle parti documentazione idonea a comprovare lo stato dei luoghi (cfr relazione redatta dalla Polizia Municipale e fotografie allegate) e che non erano contestate le modalità di verifica del sinistro, era stata rigettata la prova per testi capitolata da parte attrice e da parte convenuta.
7. Ritenuto necessario decidere con sentenza sulla sussistenza dell'an, la causa era stata rinviata per la decisione all'udienza del 08.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.

\*\*\*

La domanda spiegata dall'attore è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.

#### **A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie**

All'esito della ricostruzione fattuale dell'evento, risulta applicabile al caso in esame l'articolo 2054 cc, secondo comma, del Codice civile.

Tale norma si applica in presenza di una collisione tra veicoli, fattispecie nella quale deve includersi naturalmente anche la bicicletta, ricompresa tra i veicoli dall'articolo 50, primo comma, del codice della strada (cfr *Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884*).

In siffatte ipotesi, il legislatore ha previsto una presunzione legale di pari responsabilità di tutti i conducenti nella produzione dell'evento dannoso.

La portata applicativa di detta presunzione si configura come sussidiaria rispetto a quella delineata dal primo comma del medesimo articolo. Essa trova infatti applicazione solo qualora non sia possibile accertare, in modo compiuto, il grado di colpa dei singoli conducenti, ovvero nei casi in cui rimangano ignote le modalità e le cause della collisione.

Ne consegue che la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria. Tale onere probatorio grava, in egual misura, su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.

La giurisprudenza ha chiarito che l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l'automatico esonero da responsabilità dell'altro.

A tal fine, è necessario dimostrare che quest'ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro (*Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2023, n. 2005; Cass. Civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479*).

A conferma di ciò, le Sezioni Unite hanno precisato che la prova liberatoria, idonea a superare la presunzione legale di corresponsabilità, può essere acquisita anche per via indiretta, ossia



attraverso l'accertamento che l'evento dannoso sia riconducibile esclusivamente alla condotta dell'altro conducente (*Cass. Civ., sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12610*).

## B. SUL SINISTRO

Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra indicati, va rilevato che, dalla ricostruzione del sinistro effettuata all'esito dei rilievi svolti dalla Pattuglia della Polizia Municipale, non contestati dalle parti (cfr doc. 2 convenuta), è emerso che il conducente del veicolo 'B' (velocipede di parte attrice), sentito dalla Polizia Municipale, riferiva che: *“Giunto all'intersezione con la via ..., posta alla mia sinistra rispetto alla mia direzione di marcia, era mia intenzione proseguire dritto e quindi sempre con direzione nord. In questa fase sempre a bordo della mia bicicletta, iniziavo l'attraversamento della via ... sulle strisce pedonali presenti all'intersezione. Ricordo perfettamente che all'incrocio le macchine che giungono da via ... con direzione mare hanno lo Stop. Ero già sulle strisce quando venivo urtato sul mio lato sinistro dal veicolo controparte che percorreva la via ... con direzione mare”*.

Tale dichiarazione appare coerente con quella fornita dalla convenuta, la quale, ascoltata dalla Polizia Municipale, riferiva che: *“Giunta in prossimità dell'intersezione con viale ... rallentavo procedendo a bassa velocità. Appena prima di giungere sull'attraversamento pedonale che collega i marciapiedi lato monti di via ..., vedevo sfrecciare improvvisamente davanti a me a bordo di una bicicletta un signore che proveniva dal marciapiede suindicato con direzione di marcia sud nord. In quel frangente frenavo arrestando il mio veicolo ma il ciclista rovinava a terra davanti al mio veicolo”*.

Come rilevato dagli agenti della Polizia Municipale, che hanno contestato all'attore la violazione dell'art. 154, comma 3 C.D.S., il velocipede, giunto in prossimità dell'intersezione stradale, si era immesso nel flusso della circolazione senza rallentare e senza dare precedenza all'autovettura, rendendo impossibile alla convenuta evitare il sinistro.

Invero, come disposto dall'art. 145, comma 8 C.D.S., chi proviene da pista ciclabile è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada in cui si immette la pista ciclabile, anche quando le caratteristiche della pista ciclabile variano proprio in prossimità dello sbocco sulla strada, come nel caso di specie.

L'attore, giunto in prossimità dell'attraversamento stradale, invece di proseguire dritto confidando nel segnale di Stop (situato oltre le strisce pedonali), avrebbe dovuto opportunamente rallentare e verificare che non provenissero altre vetture, favorite dal diritto di precedenza, prima di procedere con l'attraversamento.

L'attraversamento inatteso e repentino della strada, effettuato da un ciclista in sella alla bicicletta, sulle strisce pedonali, è infatti circostanza idonea ad impedire al conducente del



veicolo in avvicinamento di arrestare tempestivamente il proprio veicolo (Trib. Busto Arsizio, Sez. III, 15.10.2021, n. 1462).

Irreprensibile risulta invece la condotta tenuta dalla convenuta, la quale, come da foto allegate alla relazione della Polizia Municipale, per riuscire a fermarsi in corrispondenza delle strisce pedonali senza lasciare tracce di frenata sull'asfalto, doveva necessariamente procedere ad un velocità moderata prima dell'impatto.

Va inoltre evidenziato, dall'esame della documentazione fotografica, allegata all'atto di citazione, che la conducente del veicolo aveva la visibilità limitata dal muro posto alla destra di via ... ed era quindi impossibilitata ad avvistare tempestivamente la bicicletta in avvicinamento.

Accertata l'impossibilità, da parte della conducente dell'autovettura, di avvistare il velocipede in transito con un margine di tempo sufficientemente idoneo a scongiurare l'impatto, nonché l'adozione, da parte della convenuta di una corretta condotta di guida, la contestuale condotta colposa tenuta dall'attore, che aveva reso inevitabile il sinistro, si configura come unica e determinante causa del sinistro e dei conseguenziali danni.

La domanda formulata dall'attore va quindi rigettata.

### **C. SULLE SPESE**

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo parametri minimi, considerata la linearità e la natura documentale della controversia.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3444/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

### **RIGETTA**

la domanda formulata dall'attore.

### **CONDANNA**

l'attore al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta Assicurazione SA che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 29 ottobre 2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M. L., funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.*



Sentenza n. 1145/2025 pubbl. il 29/10/2025  
RG n. 3444/2024  
Repert. n. 2033/2025 del 31/10/2025  
Sentenza n. cronol. 2021/2025 del 29/10/2025

